

“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAZIONE GENITORIALE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE AVVOCATI DI PAVIA” - Sezione Mediazione Familiare e Coordinazione genitoriale

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione delle controversie familiari, conseguenti alla cessazione del rapporto di coppia tra i genitori, che ha quale obiettivo la salvaguardia dei bisogni ed interessi dei figli minori, dei genitori e della famiglia. Viene proposto quando la conflittualità tra i genitori può costituire fonte di rischio per la salute e la crescita dei figli.

Il coordinatore genitoriale è un professionista formato alla gestione del conflitto familiare che interviene per facilitare la comunicazione e la negoziazione tra i genitori e l’adozione di decisioni tempestive, per la formulazione e l’attuazione di un piano genitoriale adeguato alle necessità della famiglia e dei figli minori, per proteggere e preservare una relazione genitore-bambino sicura e significativa.

Il coordinatore genitoriale interviene solo dietro consenso e mandato congiunto dei genitori. Le parti partecipano al procedimento con il necessario ministero dei loro avvocati.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di coordinazione genitoriale si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Pavia, Sez. Mediazione e Coordinazione genitoriale), sia in carta libera, e deve essere trasmessa via email all'ODM.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi delle parti;
- i dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- l’eventuale indicazione del coordinatore genitoriale scelto tra i nominativi dell’elenco predisposto dell’Organismo.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di coordinazione genitoriale. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di coordinazione genitoriale è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento,

registrato e numerato nel registro dei procedimenti di coordinazione genitoriale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il coordinatore genitoriale designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria designa il coordinatore genitoriale, salvo che le parti non lo abbiano già scelto di comune accordo, fissa il primo incontro informativo con le parti e i loro avvocati, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro;
- b) all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di avvio del percorso di coordinazione genitoriale; la data e il luogo del primo incontro e l'invito a comunicare la propria adesione.

ARTICOLO 4 - IL COORDINATORE GENITORIALE

Il Coordinatore Genitoriale presta la sua attività professionale a sostegno dei genitori per garantire ai loro figli un sereno ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori, riducendo il rischio di esposizione al conflitto tra i genitori.

Il Coordinatore Genitoriale assume il compito di favorire, da una posizione di imparzialità, indipendenza e neutralità, la comunicazione tra i genitori ed il passaggio di informazioni tra loro, ma non è un mediatore perché il suo ruolo è orientato ad aiutare i genitori a prendere decisioni tempestive ed adeguate nell'interesse dei figli.

Interviene infatti per aiutare i genitori a realizzare un progetto di genitorialità condivisa con specifica possibilità di proporre raccomandazioni nelle scelte relative alla salute, educazione e formazione dei figli.

In particolare assiste i genitori – nell'ambito delle decisioni già assunte da loro o delle statuizioni dell'autorità giudiziaria - nell'attuazione del calendario delle visite da parte del genitore, con cui non sono residenti, anche proponendo eventualmente modifiche alla regolamentazione delle visite e assistendoli nella sperimentazione delle modalità di visita più utili, agevola la comunicazione e l'interscambio tra i genitori anche coordinando l'intervento di eventuali servizi o professionisti a sostegno del progetto genitoriale (es. assistenti sociali, psicologi, insegnanti, medici ecc.), promuove occasioni di sostegno alla genitorialità, favorendo la possibilità dei genitori di trasformare il loro legame in senso collaborativo ed utile alla crescita dei loro figli.

In difetto di accordo sulle questioni controverse il Coordinatore Genitoriale propone alle parti e ai loro avvocati possibili soluzioni nell'interesse dei figli.

L'intervento del coordinatore genitoriale è programmato secondo un calendario di incontri, in cui discutere le questioni di interesse per i figli da attuare con specificazione per iscritto delle decisioni assunte e degli impegni di ognuno dei soggetti coinvolti.

Il Coordinatore Genitoriale ha il compito di comunicare con le parti nel rispetto delle regole di comunicazioni che le parti si sono date (al primo incontro congiunto con il

Coordinatore.); di parlare con i figli, se necessario e previo accordo con entrambi i genitori; di contattare con il consenso delle parti le figure significative per la quotidianità dei figli e di tenere informati gli avvocati delle parti.

Il Coordinatore Genitoriale, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art 9) - é designato dall'ODM – sezione Mediazione Familiare e Coordinazione Genitoriale – tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco – secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta delle parti.

Il Coordinatore Genitoriale designato deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Coordinatore Genitoriale equivale a dichiarazione di imparzialità verso le parti e di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il Coordinatore Genitoriale dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM.

Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Coordinatore Genitoriale. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro Coordinatore Genitoriale. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro Coordinatore Genitoriale, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.

ARTICOLO 5 – PRIMO INCONTRO

L'ODM fissa il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un Coordinatore Genitoriale che fornirà l'informativa sul procedimento di coordinazione genitoriale e con le parti e i loro avvocati valuterà l'opportunità di attivare la procedura di coordinazione genitoriale. Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di coordinazione genitoriale, rilasceranno al Coordinatore Genitoriale specifico mandato, definendo durata ed oggetto dell'incarico; verranno poi fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti. Ai successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro, a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dai genitori e dal Coordinatore Genitoriale quando ritenuto opportuno.

Il mandato conferito al Coordinatore Genitoriale potrà essere revocato in ogni momento.

Il procedimento si svolge presso la sede dell'ODM, salvo necessità particolari. Il Coordinatore Genitoriale conduce l'incontro senza formalità di procedura.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine di ogni incontro il Coordinatore Genitoriale redigerà un verbale con indicazione delle questioni trattate, le decisioni assunte ed, eventualmente, i diversi punti di vista dei genitori o i suggerimenti del coordinatore. Il verbale viene sottoscritto dalle parti che potranno averne copia.

Il C.G. potrà, ove richiesto, conferire con il Giudice circa l'esito del procedimento e rilasciare su ciò specifica relazione.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Per le spese di segreteria e di avvio del procedimento e' dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 15,00 IVA compresa che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese per ogni incontro di coordinazione sono pari ad Euro 75,00 IVA compresa - comprensive dell'onorario del coordinatore - e dovranno essere versate prima dell'inizio dell'incontro da ciascuna delle parti.

Le parti sono tenute in solido al pagamento.

Per le parti che possono dimostrare di essere titolari di reddito annuo lordo inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) le spese per ogni incontro sono ridotte ad Euro 50,00 IVA compresa.

ARTICOLO 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto e' la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione qualificante.

In ogni caso l'iscrizione e' subordinata ad una valutazione secondo le modalita' definite dall'ODM.

I Coordinatori Genitoriali iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, cosi' come la mancata disponibilita' a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Coordinatori Genitoriali.

L'ODM puo' e deve verificare che i singoli Coordinatori Genitoriali esercitino e/o promuovano la propria attivita' in modo professionale, veritiero e dignitoso, cio' costituendo requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'ODM.

In particolare sono richieste almeno 180 di formazione di base ed almeno 40 di supervisione dell'attivita' di mediazione dell'allievo.

ARTICOLO 9 - NORME DI COMPORTAMENTO

I Coordinatori Genitoriali non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di

assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Coordinatore Genitoriale deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità e deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'ODM.